ASSEGNAZIONE DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLA ISTRUZIONE PRIMARIA

Art. 5

Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare, per l'anno scolastico 1968-1969, nello stesso numero dell'anno scolastico 1967-1968, insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare, per le attivita' indicate nell'articolo 1, agli enti di cui all'articolo 2. Tali assegnazioni decadono qualora non si sia provveduto alla stipulazione delle convenzioni ed agli adempimenti relativi entro il 30 giugno 1969.

Versione in vigore dal 11 maggio 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria
Estremi	Legge 13 marzo 1969, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/assegnazione-di-insegnanti-ordinari-del-ruolo-normale-e-di-personale/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it